

**DISCIPLINA RELATIVA AI GRUPPI COMUNALI E AI GRUPPI INTERCOMUNALI RISPETTIVAMENTE ISTITUITI DAI SINGOLI COMUNI E DALLE LORO FORME ASSOCIATIVE O DAGLI ENTI PARCO O DALLE COMUNITÀ MONTANE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI OPERATIVITA'**

**1. PREMESSA**

L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (*di seguito Albo*) è stato istituito con L.R. n.16/2004 e s.m.i., mentre la sua articolazione e le modalità di gestione sono dettate dal R.R. n.9/2010.

L'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile è così composto:

- a) Associazioni di volontariato di protezione civile, che sono regolamentate dalla L. 266/1991, dalla L.R. n.1/2008, dalla L.R. 16/2004 e s.m.i., dal RR 9/2010 e dalla D.G.R. IX/4331 del 26/10/2012;
- b) **Gruppi Comunali** e **Gruppi Intercomunali**, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli Enti Parco o dalle Comunità Montane, che sono regolamentati dalla L.R. 16/2004 e s.m.i., dal R.R. 9/2010 e dal presente provvedimento.

Ai soli fini della tenuta, l'Albo ai sensi dell'art.2 del R.R. 9/2010, è suddiviso nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali ed in ogni sezione a loro volta sono identificabili un ambito Associazioni ed un ambito Gruppi Comunali/Intercomunali; quest'ultimo è oggetto del presente provvedimento.

**2. ISCRIZIONE**

Sono iscrivibili nella sezione regionale dell'Albo:

1. I Gruppi Comunali ed Intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli Comuni e dalle loro forme associative,
2. i Gruppi Intercomunali delle Comunità Montane ed
3. i Gruppi Intercomunali degli Enti gestori dei Parchi

che abbiano una sede legale in una provincia della Lombardia ed aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella ove è istituita la sede legale.

Sono iscrivibili nelle sezioni provinciali dell'Albo:

4. I Gruppi Comunali ed Intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli Comuni e dalle loro forme associative,
5. i Gruppi Intercomunali delle Comunità Montane ed
6. i Gruppi Intercomunali degli Enti gestori dei Parchi

che abbiano una sede legale in una provincia della Lombardia e/o una o più sedi operative, tutte ricadenti nella medesima provincia.

L'Albo si articola nelle seguenti specialità:

- a) LOGISTICA/GESTIONALE
- b) CINOFILI
- c) SUBACQUEI E SOCCORSO NAUTICO
- d) INTERVENTO IDROGEOLOGICO
- e) ANTINCENDIO BOSCHIVO
- f) TELE-RADIOCOMUNICAZIONI
- g) NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART, 6, CO. MMA 2 DELLA L.R. 16/2004<sup>1</sup>
- h) IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI ESSENZIALI
- i) UNITA EQUESTRI

L'Organizzazione può richiedere l'iscrizione in più specialità dell'Albo, indicando comunque un ambito di attività prevalente. La scelta della/e specialità deve essere compatibile con le proprie finalità regolamentarie, con gli scenari di rischio operativo individuati, con i compiti affidati ad ogni singolo volontario e con i programmi di informazione, formazione ed addestramento sviluppati.

E' comunque esclusa la possibilità che una stessa Organizzazione risulti contestualmente iscritta sia alla Sezione Regionale che ad una Provinciale dell'Albo.

### **3. I REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Ai sensi degli artt.2, 6 e 7 del RR. 9/2010, sono iscrivibili nelle sezioni Regionale e Provinciale dell'Albo, le Organizzazioni di Volontariato, a condizione che:

- a) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- b) dispongano di un regolamento, approvato con atto dell'Ente di appartenenza, che preveda espressamente:
  - la finalità prevalente di protezione civile;
  - una sede legale (almeno presso un Comune);
  - l'assenza di fini di lucro;
  - la gratuità delle cariche organizzative;
  - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
  - diritti e obblighi e degli aderenti.

Relativamente alla denominazione da dare al Gruppo Comunale/Intercomunale all'atto della sua istituzione è vivamente consigliabile utilizzare il seguente standard:

- " **Gruppo Comunale di** [Nome del Comune]";
- " **Gruppo Intercomunale di** [Tutti i nomi dei Comuni dell'aggregazione ovvero nome dell'eventuale Unione, Comprensorio, GAO, Valle, ecc.]";
- " **Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo di** [Nome Ente Parco o C.M.]".

In ogni caso evitare i nomi di fantasia o di persone che comporterebbero confusioni con le Organizzazioni di Volontariato ex-Lege 266/1991. In tale caso l'Amministrazione Regionale/Provinciale si riserva di effettuare semplificazioni e/o standardizzazioni d'ufficio nella denominazione riportata nei propri sistemi informativi di gestione.

---

<sup>1</sup> solo se formalmente abilitati nei modi previsti dalla Legge.

#### **4. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE**

Ai sensi dell'art.3 del RR 9/2010 l'iscrizione si formalizza attraverso la compilazione dell'apposita modulistica: "*Domanda di Iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Gruppi Comunali/Intercomunali, costituiti da Comuni, loro Unioni, Enti Parco e Comunità Montane*", di cui all'allegato 2 al presente atto. La Domanda va trasmessa, con firma digitale e tramite posta elettronica certificata, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo nella quale si richiede l'iscrizione.

Unitamente all'istanza dovranno essere prodotti i seguenti documenti :

- a) Copia del Regolamento e dell'Atto Istitutivo approvati dall'Ente di appartenenza;
- b) l'elenco nominativo dei volontari con indicazione della loro disponibilità a svolgere compiti operativi, il/i compito/i affidato/i e la specializzazione nell'organizzazione di appartenenza;
- c) l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle dotazioni di proprietà e/o a disposizione dell'Organizzazione;
- d) relazione sull'attività eventualmente già svolta dalla data di istituzione e su quella in programma per l'anno corrente.

Ai sensi dell'art.3 del RR 9/2010, l'iscrizione nell'Albo è disposta con un provvedimento del dirigente della struttura competente, che per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, deve essere adottato entro 90 (novanta) giorni della data di presentazione dell'istanza.

Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione e/o elementi di valutazione integrativi, il termine di 90 (novanta) giorni può essere sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.

In particolare il termine di cui sopra è sospeso:

- per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell'art.6 della LR 1/2012, comma 1, e dell'art.2, comma 7, della Legge n.241/90);
- un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell'art.5 della LR 1/2012).

Il provvedimento di iscrizione nel Albo è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Organizzazione mediante posta elettronica certificata, nonché al Prefetto territorialmente competente e a tutti i Sindaci interessati.

L'eventuale diniego dell'istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato e trasmesso con le stesse modalità di cui sopra al Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

#### **5. MANTENIMENTO ANNUALE DEI REQUISITI DI OPERATIVITA'**

L'Organizzazione - una volta iscritta - ha l'obbligo, di dimostrare, entro il 30 giugno di ogni anno, il mantenimento dei requisiti necessari per l'operatività nell'ambito del *Sistema Regionale e Nazionale di protezione Civile* (art.6 del RR 9/2010). Tale dimostrazione avviene mediante le due seguenti attività:

- verifica di completezza e di congruità dei dati contenuti nel sistema informativo "**Anagrafe del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia**" (Data Base del Volontariato), loro eventuale aggiornamento e relativa certificazione degli stessi, mediante firma elettronica con la Carta Regionale dei Servizi (CRS) del "soggetto firmatario";
- compilazione dell'apposita modulistica: "**Verifica Annuale del Possesso dei Requisiti di Operatività del Volontariato di Protezione Civile – Modulistica per Gruppi Comunali/Intercomunali costituiti da Comuni, loro Unioni, Enti Parco e Comunità Montane**", di cui all'allegato 3 al presente atto. Il Modulo va trasmesso con firma digitale, **entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno** e tramite posta elettronica certificata, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo nella quale si è iscritti.

Tali operazioni vanno compiute entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, pena l'automatica dichiarazione di non operatività e la possibile sospensione/cancellazione dall'Albo dell'Organizzazione iscritta.

Le competenti strutture regionali/provinciali verificano l'effettivo mantenimento dei requisiti di operatività ed in caso di mancato invio del Modulo ovvero di accertata non veridicità di quanto in esso dichiarato, dispongono tali determinazioni tramite atto del Dirigente competente.

## **6. SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'ALBO**

Ai sensi della vigente normativa e dei decreti dirigenziali di Regione Lombardia nn.10490/2009, 337/2010, 4456/2010, 3544/2011 e 12171/2012, sono stati attivati – a supporto della gestione amministrativa dell'Albo e per le procedure tecnico-amministrative di attivazione e dei pagamenti dei rimborsi ex-D.P.R. n.194/2001 – alcuni sistemi informativi, raggiungibili tramite la rete Internet.

L'iscrizione all'Albo comporta l'impegno formale del legale rappresentante ad inserire, aggiornare con costanza e certificare i dati dell'organizzazione e dei volontari nel sistema informativo "**Anagrafe del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia**" (Data Base del Volontariato); nonché a custodirli nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del D.lgs. 196/2003 in materia di *privacy*.

In modo particolare si precisa che, al fine di garantire la piena rintracciabilità dell'Organizzazione e dei propri volontari, nonché per il corretto adempimento delle procedure previste dalla Legge in caso di attivazione e di utilizzo dei volontari in caso di emergenze e/o altre attività di protezione civile, i dati certificati presenti nell'"**Anagrafe del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia**" (Data Base del Volontariato) sono gli unici considerati attendibili dall'Autorità di Protezione Civile.

L'iscrizione all'Albo comporta altresì l'accettazione da parte dell'Organizzazione del fatto che l'Autorità di Protezione Civile Regionale/Provinciale comunichi prioritariamente e formalmente attraverso canali di tipo informatico quali la *Posta Elettronica Certificata*, l'"**Anagrafe del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia**" (Data Base del Volontariato), il sistema informatizzato "*Attivazioni/Presenze/Rimborsi*", ecc., anche attraverso procedure dematerializzate e/o documenti elettronici.

## **7. VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO**

L'Organizzazione è tenuta a comunicare alle strutture Regionali/Provinciali competenti - tempestivamente e tramite PEC - le variazioni che intervengano in corso d'anno, riguardanti:

- la denominazione;
- Il Legale Rappresentante;
- la sede legale;
- le sedi operative;
- Il Regolamento istitutivo.

Tutte le altre variazioni relative ai restanti dati dell'organizzazione e dei volontari devono essere registrate e sono automaticamente segnalate all'Autorità di protezione civile per tramite dei sistemi informativi di supporto alla gestione dell'Albo di cui al punto precedente.

## **8. CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

La cancellazione dall'Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile avviene:

- a) su **istanza di parte** presentata dall'Organizzazione iscritta.

L'Organizzazione che intende cancellarsi deve inoltrare specifica istanza alla struttura Regionale/Provinciale preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo presso cui è iscritta, mediante posta elettronica certificata.

Nell'istanza di cancellazione deve essere indicata una delle seguenti cause:

- scioglimento e/o cessazione dell'Organizzazione;
- venir meno dei requisiti di iscrizione nell'Albo e/o dell'interesse alla permanenza di iscrizione nello stesso.

All'istanza dovrà essere allegato l'atto di scioglimento.

- b) **d'ufficio**, una volta accertata, da parte della Pubblica Amministrazione, la carenza dei requisiti di iscrizione all'Albo o la cessazione dell'attività di volontariato.

- c) **d'ufficio** a seguito di **sanzione disciplinare**, comminata ai sensi di quanto disposto dall'art.9-*quater*, comma 4, della LR 16/2004 e dell'art.9 del RR 9/2010.

La cancellazione dall'Albo è disposta con provvedimento adottato dal Dirigente della struttura preposta alla cura della Sezione dell'Albo in cui l'Organizzazione risulta iscritta. Il provvedimento è trasmesso, mediante posta elettronica certificata, al Legale Rappresentante dell'organizzazione ed ai Sindaci dei Comuni competenti per territorio; nonché per conoscenza al Prefetto territorialmente competente ed al Dipartimento della Protezione Civile.

## **9. PUBBLICAZIONE DELL'ALBO**

Almeno una volta all'anno, la Direzione Generale Regionale competente in materia di Protezione Civile pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio Sito istituzionale, l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*.

L'*Albo del Volontariato di Protezione Civile* - dal 1° agosto 2013 - sarà altresì consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, nella sezione

*"Elenchi Territoriali/Regione Lombardia"*, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva P.C.M. 9 novembre 2012.